

(N. 1931/1977-ter)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*Stralciato, con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 28 febbraio 1958, dal disegno di legge n. 1931/1977 " Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione " [presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Segni) di concerto col Ministro di grazia e giustizia (Moro) e col Ministro dell'interno (Tambroni) e di iniziativa del Senatore Sturzo; approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 22 novembre 1957 e approvato, con modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 1957; trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 23 dicembre 1957. (V. Allegato)].*

Modifiche all'articolo 59 della Costituzione.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente dell'Assemblea Costituente o, per almeno tre anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita quindici cittadini che abbia-

no illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e giornalistico e per eminenti servizi resi nel campo della politica, nella magistratura, nell'amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di presidente o di sindaco».

#### Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—  
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione.  
—

## Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono modificati come segue:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a settantacinquemila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

## Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—  
Modifiche all'articolo 57, 59 e 60 della Costituzione.  
—

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente dell'Assemblea Costituente o, per almeno tre anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita quindici cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e giornalistico e per eminenti servizi resi nel campo della politica, nella magistratura, nell'amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di presidente o di sindaco ».

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni ».

## Art. 4.

*Identico.*